



CITTA' DI GALATONE

Provincia di Lecce

2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

**D E T E R M I N A Z I O N E
DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO**

N° 81 del 10/06/2022

Registro Generale N° 650 del 10/06/2022

OGGETTO: Selezione per l'attribuzione della Progressione economica orizzontale al personale dipendente - decorrenza economica 1° gennaio 2021. Approvazione schema di bando e avvio del procedimento (AC0100).

UFFICIO RAGIONERIA

Per quanto concerne la regolarità contabile si attesta di aver assunto l'impegno di spesa previo accertamento della relativa copertura finanziaria sui capitoli indicati nella determinazione – art. 151 del D.Lgs. 267/2000.

Addì 10/06/2022

Il Responsabile del Settore Finanziario
Dott.ssa Serena Nocco



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA:

- La deliberazione n. 172/2021 di Giunta Municipale con la quale è stata approvata la nuova macrostruttura organizzativa dell'Ente;
- Il Decreto Sindacale con cui è stato nominato Il Responsabile del 2° Settore - Servizi finanziari e Risorse Umane

OGGETTO: SELEZIONE PER L'ATTRIBUZIONE DELLA PROGRESSIONE ECONOMICA ORIZZONTALE AL PERSONALE DIPENDENTE - DECORRENZA ECONOMICA 1° GENNAIO 2021. APPROVAZIONE SCHEMA DI BANDO E AVVIO DEL PROCEDIMENTO (AC0100).

Visto che in qualità di Responsabile del Settore, giusto decreto sindacale n. 1/2022, la scrivente è legittimata ad emanare il presente provvedimento, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti;

Atteso che, salve situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, non sussistono cause di incompatibilità e/o conflitto di interesse, anche potenziale, previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione, rispetto all'adozione del presente atto;

Dato atto che il Consiglio Comunale:

- con deliberazione n. 6 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) relativo al periodo 2022-2024;
- con deliberazione n. 7 del 12 aprile 2022, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024, redatto in termini di competenza e di cassa secondo lo schema di cui al D. Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- l'art. 16 del CCNL Comparto Funzioni Locali secondo cui “1. All'interno di ciascuna categoria è prevista una progressione economica che si realizza mediante l'acquisizione, in sequenza, dopo il trattamento tabellare iniziale, di successivi incrementi retributivi, corrispondenti ai valori delle diverse posizioni economiche a tal fine espressamente previste. 2. La progressione economica di cui al comma 1, nel limite delle risorse effettivamente disponibili, è riconosciuta, in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, determinata tenendo conto anche degli effetti applicativi della disciplina del comma 6. 3. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto eventualmente a tal fine anche dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. 4. Gli oneri relativi al pagamento dei maggiori compensi spettanti al personale che ha beneficiato della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali sono interamente a carico della componente stabile del Fondo risorse decentrate di cui all'art. 67. 5. Gli oneri di cui al comma 4 sono comprensivi anche della quota della tredicesima mensilità. 6. Ai fini della progressione economica orizzontale, il lavoratore deve essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a ventiquattro mesi. 7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale non può avere decorrenza anteriore al 1° gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l'attivazione dell'istituto, con la previsione delle necessarie risorse finanziarie. 8. L'esito della procedura selettiva ha una vigenza limitata al solo anno per il quale è stata prevista l'attribuzione della progressione economica. 9. Il personale comandato o distaccato presso enti, amministrazioni, aziende ha diritto di partecipare alle selezioni per le progressioni orizzontali previste per il restante personale dell'ente di effettiva appartenenza. A tal fine l'ente di appartenenza concorda le modalità per acquisire dall'ente di utilizzazione le informazioni e le eventuali valutazioni richieste secondo la propria disciplina. 10. Sono fatte salve le procedure di attribuzione della progressione economica orizzontale ancora in corso all'atto della sottoscrizione definitiva del presente CCNL”;
- l'art. 64, comma 3, del medesimo CCNL che prevede una posizione economica aggiuntiva per ciascuna categoria;

Visto altresì:

- l'art. 23 del D. Lgs. n. 150/2009 secondo cui “1. Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1-bis, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, come introdotto dall'articolo 62 del presente decreto, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. 2. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, ad una quota limitata di dipendenti, in

relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di valutazione”;

- *l'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, convertito in legge n. 113/2021, secondo cui “Le progressioni all'interno della stessa area avvengono, con modalità stabilite dalla contrattazione collettiva, in funzione delle capacità culturali e professionali e dell'esperienza maturata e secondo principi di selettività, in funzione della qualità dell'attività svolta e dei risultati conseguiti, attraverso l'attribuzione di fasce di merito. Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia de gli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019-2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall'amministrazione di appartenenza per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente”;*

Considerato, in particolare, che:

- ai sensi dell'art. 23, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, le progressioni economiche devono essere riconosciute in base a quanto previsto dai contratti collettivi nazionali ed integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili;
- in base all'art. 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, fino alla entrata in vigore delle nuove disposizioni che saranno dettate dai CCNL del triennio 2019/2021, sono applicabili le disposizioni dettate dal CCNL 21.05.2018;
- l'istituto deve essere riconosciuto in favore di una quota limitata di dipendenti, in base al dettato di cui all'art. 40, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 54, comma 1, del D. Lgs. n. 150/2009, che destina la quota prevalente delle risorse disponibili alla performance individuale;

Atteso che:

- la Giunta Comunale, già con deliberazione n. 208/2021, ha dato indirizzi per l'attivazione della selezione per l'attribuzione di Progressioni Economiche Orizzontali per l'annualità 2021 – nel rispetto dei limiti e delle risorse fissate in Delegazione trattante – in favore dei dipendenti aventi diritto, tenendo conto delle regole convenute in sede di contrattazione decentrata integrativa nonché dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento e della situazione organizzativa dell'Ente;
- nel mese di dicembre 2021, è stato raggiunto e sottoscritto l'accordo economico circa l'utilizzo delle risorse del fondo per l'annualità 2021, ove è stato altresì convenuto che la selezione per l'attribuzione delle PEO avvenga nel limite del 50 per cento degli aventi diritto secondo la disciplina contenuta nel CCDI 2019-2021. Le risorse allocate allo scopo sono pari ad euro 29.498,00;
- in data 13 dicembre 2021, è stata adottata la determinazione dirigenziale n. 1236/2021, avente ad oggetto la costituzione del Fondo delle risorse decentrate per il personale non dirigente per l'annualità economica 2021 ex art. 67 del CCNL Comparto Funzioni Locali 2016-2018;

Richiamati in particolare:

- l'art. 28 del CCDI per il personale non dirigente del Comune di Galatone per il triennio 2019-2021 secondo cui “1. Le progressioni economiche orizzontali sono finanziate permanentemente dalla parte stabile del fondo ed attribuite in modo selettivo. 2. In ciascun anno, può beneficiare della progressione economica orizzontale un contingente che verrà stabilito in sede di accordo annuale di

riparto del fondo in riferimento al personale di ciascuna categoria (con arrotondamento per difetto e per almeno un dipendente per categoria) avente titolo a partecipare alla selezione e, in ogni caso, nei limiti e a concorrenza delle somme allocate a tale scopo. 3. In sede di ripartizione annuale del fondo per le politiche di sviluppo del personale si provvede ad allocare le risorse per il finanziamento delle nuove progressioni economiche, nel rispetto del vincolo di cui al precedente comma. 4. Nell'ambito delle risorse stanziare secondo le previsioni di cui ai commi precedenti saranno indette selezioni per le attribuzioni delle PEO secondo i criteri definiti nell'articolo successivo. 5. Possono concorrere alla selezione per l'attribuzione della progressione economica i dipendenti in servizio a tempo indeterminato nell'ente alla data del 31 dicembre dell'anno immediatamente precedente a quello della selezione, purché abbiano maturato alla medesima data del 31 dicembre, un'anzianità di servizio di almeno 36 (trentasei) mesi a tempo indeterminato nella posizione economica di provenienza. Ai fini della maturazione del triennio il rapporto di lavoro a tempo parziale è considerato equivalente al rapporto di lavoro a tempo pieno. Nel calcolo dell'anzianità di cui al precedente comma sono compresi anche i periodi assolti presso altra pubblica amministrazione, mentre sono esclusi i periodi di aspettativa e congedo non retribuiti. 6. Il personale comandato o distaccato presso altra amministrazione ha diritto di partecipare alla selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale indetta dall'Ente di effettiva appartenenza. In tal caso, la valutazione del dipendente deve essere in ogni caso effettuata dal responsabile della struttura organizzativa di utilizzo, in conformità al Sistema di misurazione della performance vigente presso questo ente. 7. Non possono concorrere alla selezione i dipendenti che siano incorsi, nell'ultimo biennio, in sanzioni disciplinari superiori alla censura”;

- l'art. 29 del medesimo contratto secondo cui “1. Dopo aver quantificato le risorse di parte stabile del fondo per le politiche di sviluppo del personale da destinare alle progressioni economiche orizzontali, viene indetta una selezione per l'attribuzione delle stesse mediante approvazione del relativo bando da parte del servizio Personale. 2. Il bando di cui al comma precedente viene pubblicato all'Albo pretorio online nonché sul sito istituzionale dell'ente per giorni 30 (trenta). 3. I dipendenti aventi diritto possono presentare, entro i termini assegnati dal bando, apposita domanda. I candidati nella domanda di partecipazione, debitamente sottoscritta, dovranno autocertificare il possesso dei requisiti prescritti e dichiarati. 4. La graduatoria di merito viene redatta dal Segretario Generale, distinta per categoria. 5. Le progressioni economiche sono attribuite in relazione alle risultanze della valutazione della performance individuale del triennio che precede l'anno in cui è adottata la decisione di attivazione dell'istituto, tenendo conto dell'esperienza maturata negli ambiti professionali di riferimento, nonché delle competenze acquisite e certificate a seguito di processi formativi. I criteri sono i seguenti:

- incidenza della valutazione 60%
- incidenza esperienza maturata 20%
- incidenza competenza acquisita 20%

Per esperienza maturata si intende il periodo di permanenza nella Categoria e posizione economica acquisita.

Per competenza acquisita si intende il percorso di formazione dell'individuo non precedentemente valutato per la PEO. Vengono presi in considerazione i percorsi formativi attinenti alla categoria di appartenenza, sia quelli autorizzati dall'Ente di appartenenza sia quelli effettuati autonomamente dal dipendente. La valutazione degli stessi avverrà nel modo seguente:

- Punti 0,50 per una giornata formativa;
- Punti 1,00 per più giornate formative;
- Punti 1,50 per corsi di durata superiore alle 20 ore;
- Punti 2,00 per corsi con valutazione finale.

Qualora il sistema di misurazione e valutazione nei tre anni precedenti l'anno in cui si decide di

attivare la PEO è rimasto inalterato, si calcola la media dei punteggi.

Qualora il sistema di misurazione e valutazione fosse stato modificato o per la valutazione del personale proveniente da altri enti con diversi sistemi di valutazione, si procede ad una armonizzazione dei punteggi con sistema proporzionale in riferimento al sistema di valutazione in essere.

6. L'accesso alla graduatoria avviene qualora il punteggio medio acquisito risulti superiore al 50% del massimo dei punteggi attribuibili. Nel caso in cui il punteggio medio risulti inferiore al 50% ma quello riferito all'ultimo anno precedente l'attivazione dell'istituto sia superiore al 50%, il dipendente viene ammesso alla graduatoria. Il requisito di ammissione alla graduatoria di merito avviene come segue:

a) tre anni (per le Categorie A, B, C e D), maturata al 31 dicembre dell'anno precedente, nella posizione economica precedentemente acquisita; b) in sede di Contratto Collettivo Decentrato Integrativo è annualmente ripartita la percentuale degli aventi diritto distinti per Categoria di appartenenza, distinguendo le posizioni giuridiche, e il personale titolare delle posizioni organizzative.

7. L'attribuzione della progressione economica orizzontale avrà decorrenza dall'1 gennaio dell'anno nel quale viene sottoscritto l'accordo specifico, salvo diverse indicazioni delle parti.

8. La procedura di cui al presente articolo ed i criteri previsti si applicano alle selezioni da effettuare dopo la sottoscrizione del presente contratto decentrato, compresa la modalità di valutazione della "competenza acquisita" che non utilizzerà i percorsi formativi già svolti.

Richiamato altresì il parere ARAN (CFL 100) secondo cui *"il presupposto del periodo minimo di almeno 24 mesi di permanenza nella posizione economica in godimento non può in nessun caso essere modificato, in aumento o in diminuzione, in sede di contrattazione integrativa, atteso che in materia non può ravvisarsi alcuna delega negoziale del CCNL alla contrattazione di secondo livello"*;

Evidenziato quindi che, sebbene il CCDI abbia convenuto un termine di permanenza nella posizione economica di almeno trentasei mesi, si rende necessario conformare l'operato dell'Ente a quanto chiarito dall'ARAN, con ammissione alla selezione in oggetto dei dipendenti che abbiano maturato, alla data del 31 dicembre 2020, un'anzianità di servizio di almeno ventiquattro mesi nella posizione economica di provenienza;

Ritenuto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, di:

- dover procedere nel merito all'indizione della selezione per l'attribuzione delle progressioni economiche orizzontali in favore del personale dipendente, con decorrenza 1° gennaio 2021, mediante approvazione del relativo bando allegato alla presente, a farne parte integrante e sostanziale;
- dare atto che può beneficiare dell'attribuzione della progressione economica orizzontale un contingente non superiore al 50 per cento del personale per ciascun categoria avente titolo a partecipare alla selezione e, comunque, nel limite massimo delle somme stanziare a tale scopo in sede di contrattazione;

Richiamati:

- il CCNL Comparto Funzioni Locali 21.05.2018;
- il CCDI del personale non dirigente del comune di Galatone per le annualità 2019-2021;
- l'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

per le ragioni suesposte che qui si intendono integralmente richiamate,

1. **di indire** la selezione per l'attribuzione della progressione economica orizzontale in favore del personale avente diritto, con decorrenza 1° gennaio 2021;
2. **di approvare** lo schema di bando per l'attribuzione della Progressione Economica Orizzontale, in allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale, contenente modalità e criteri di partecipazione alla selezione ai fini dell'attribuzione della stessa nel limite massimo del 50 per cento del personale avente diritto a concorrere;
3. **di approvare** altresì lo schema di domanda di partecipazione alla selezione, allegato alla presente a farne parte integrante e sostanziale;
4. **di dare atto** che la spesa complessiva trova imputazione sulla missione 01/programma 11 (cap. 713.2, 713 e 20) del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 – competenza 2021, sugli impegni assunti con la determinazione dirigenziale di costituzione del fondo decentrato per il corrente anno (1919, 1920, 1922);
5. **di rendere noto** che responsabile del procedimento è la Dott.ssa Serena Nocco;
6. **di dare atto**, ai fini del controllo preventivo di regolarità amministrativa di cui all'art. 147-*bis*, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, della regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità e correttezza dell'azione amministrativa, il cui parere favorevole si intende reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
7. **di disporre** la pubblicazione del bando in oggetto all'Albo Pretorio online del Comune di Galatone per la durata di 30 (trenta) giorni.

Galatone, 10/06/2022

IL DIRIGENTE
NOCCO Dott.ssa Serena

<i>Impegni di spesa</i>									
<i>Anno</i>	<i>T</i>	<i>F</i>	<i>S</i>	<i>I</i>	<i>Capitolo</i>	<i>Art.</i>	<i>Importo</i>	<i>N.Imp</i>	<i>N.Sub</i>
						—			